



Sent. n. 323/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott.ssa Anna Bombino	Consigliere
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80201**
del registro di segreteria, promosso a istanza della
Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio nei confronti di **XXXXXX XXXXX**,
nata a XXX (X) il XXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX),
rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo De Vivo
(c.f. DVVRLF84M17I483Z) ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano (NA),
al viale Europa n. 2/2 (pec
rodolfo.devivo@legalmail.it);
con l'intervento della XXXXX XXXXX (c.f. e p.i.

XXXXX), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore XXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Cristiano (c.f. CRSPQL75C21D086S), elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Piazza Buenos Aires, 5, (pec avv.cristiano@pec.it);

VISTO l'atto di citazione e tutti gli atti di causa; UDITI nella pubblica udienza del 19 marzo 2024 il Consigliere relatore dott. Angelo Maria Quaglini, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Eleonora Lener, l'avv. Francesco Perquoti su delega dell'Avv. Cristiano Pasquale per l'interveniente XXXXX XXXXX e l'Avv. Raffaele Marciano su delega dell'avv. Rodolfo De Vivo per la dott.ssa XXXX.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 10 novembre 2023, depositato il 13 novembre 2023, la Procura Regionale evocava in giudizio, congiuntamente ad altri convenuti, la dott.ssa XXXXX XXXXX, all'epoca dei fatti XXXXX del Comune di XXXXX, onde sentirla condannare al risarcimento della somma complessiva di euro 7.252,00 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio) per il danno patrimoniale cagionato al patrimonio della società XXXXX S.p.A. consistente nell'illegittima erogazione

del trattamento economico correlato al conferimento a soggetto collocato in quiescenza dell'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione della medesima società.

2. Più in dettaglio, nel libello introduttivo viene precisato che l'azione ha preso le mosse dall'esposto del 10 novembre 2020, nel quale veniva rappresentato un presunto danno erariale derivante dal conferimento dell'incarico remunerato di Presidente del Consiglio di amministrazione della società XXXXXXXX S.p.a., a decorrere dal 2 settembre XXXX, per la durata di tre anni, al dott. XXXXXX, all'epoca dei fatti con età superiore ai XX anni e in quiescenza già dal mese di luglio XXXX, come accertato dalla Guardia di Finanza (cfr. nota n. 177952/23).

3. Nel libello introduttivo viene ricostruito il succedersi cronologico degli avvenimenti che hanno portato al conferimento dell'incarico in questione:

- in data 19.07.XXXX, a seguito di dimissioni dell'organo di vertice della società XXXX S.p.a., si procedeva a convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina dei nuovi componenti del CdA e la determinazione dei rispettivi emolumenti;
- in vista di tale convocazione il Comune di XXXX - socio di maggioranza della suddetta società -

pubblicava l' "Avviso pubblico ai fini della nomina del C.D.A. della società XXXX S.p.A.", con espressa previsione di indirizzare i curricula degli interessati direttamente al XXXX di XXXX;

- in data 02.09.2019, in seconda convocazione, si riuniva l'Assemblea dei Soci, costituita - tra gli altri - dalla convenuta XXXXX XXXXX, in qualità di XXXX del Comune di XXXX (titolare del 99,0045% del capitale sociale). In tale contesto, il XXXX di XXXX informava i soci che erano pervenute presso il proprio Comune sette candidature per la nomina a componente del CdA, proponendo, *"a seguito di approfondita analisi dei curricula presentati"*, la candidatura dei soggetti ritenuti più idonei, tra i quali, per la figura di Presidente, il Sig. XXX XXXXX. La proposta fu quindi approvata all'unanimità, contestualmente fissando in euro 14.013,60 lo stipendio annuo del Dott. XXXXXX.

4. Dopo circa un anno, la Dott.ssa XXXX, con nota n. XXXX del 12.10.XXX, procedeva a comunicare al CdA della società e al Segretario Generale dell'Ente comunale, l'esistenza di un suo legame affettivo con il XXX del Presidente XXXXX, chiedendone le dimissioni entro 48 ore per ragioni di sopraggiunta incompatibilità. Con successiva nota n. XXXX del

05.11.XXX, la Dott.ssa XXXX, rappresentava alla Giunta comunale le criticità riscontrate sia nei rapporti tra il XXXX e il Consiglio di Amministrazione di XXXXXX, sia nelle *performance* della stessa società, precisando che il Dott. XXXX risultava trovarsi in situazione di inconferibilità dell'incarico sin dalla sua nomina, essendo all'epoca già in quiescenza. Nel prendere atto di quanto descritto dal XXXX, la Giunta comunale, con delibera n. 126 del 06.11.XXXX, dava a quest'ultimo mandato di porre in essere tutti gli adempimenti volti ad ottenere, con la massima urgenza, la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la presa d'atto della revoca del C.d.A e la nomina di un Amministratore Unico. In attuazione di ciò, in data 07.12.XXXX si riuniva l'Assemblea che, con l'astensione dei soci di minoranza, approvava la proposta del XXXX di XXXX, con conseguente nuova definizione della *governance* societaria.

5. Il conferimento dell'incarico di Presidente del CdA al dott. XXXX, nella ricostruzione in citazione, avrebbe configurato una palese violazione dei limiti imposti dall'art. 5, c. 9, d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, come successivamente modificato. Nel libello introduttivo si rappresenta

altresì che la società XXXX S.p.a., operante nella gestione dei servizi pubblici di raccolta, trasporto, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti urbani, ha natura di realtà *in-house providing*, con capitale interamente pubblico detenuto da diversi Comuni della Provincia di Roma, tra cui il Comune di XXXX che possiede la maggioranza assoluta (99,004 per cento del capitale sociale).

6. Gli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza (note prot. 0002735 del 2.3.23 e 0004786 del 14.4.23) hanno quantificato in euro 16.115,40 l'importo corrisposto al dott. XXXX nel periodo dal 2.9.XXX al 7.12.XXX in cui ha rivestito la carica di Presidente del CdA della citata società (euro 4.297,44 per l'anno XXX ed euro 11.817,96 per il XXX), come desumibile dalle Certificazioni uniche relative ai due anni d'imposta.

7. Sulla base di tali fatti, la Procura erariale emetteva rituale invito a fornire deduzioni nei confronti, tra gli altri, della dott.ssa XXXX, imputandole, a titolo di danno, il 90 per cento degli importi corrisposti al Presidente del CdA. Alla luce delle controdeduzioni fornite dalla convenuta, l'Organo requirente procedeva ad ulteriore istruttoria per accertare gli elementi di fatto

emersi. Da tali indagini aggiuntive veniva messo in luce come la società stessa avesse agito civilmente nei confronti del sig. XXXX ottenendo, con sentenza n. XXX/XX del Tribunale di Velletri, sez. Lavoro, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme erogate in ragione dell'incarico illegittimamente conferito. A seguito di notifica dell'atto di precetto ex art. 480 c.p.c., il dott. XXXX aveva presentato ricorso in opposizione all'esecuzione, richiedendo la sospensione del titolo esecutivo. L'Organo requirente accertava, allo stato, la mancata restituzione delle somme in favore della società partecipata.

8. Sulla base del quadro come sopra ricostruito, la Procura erariale evocava in giudizio l'odierna convenuta ritenendo sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa. Le condotte censurate consistono nell'aver proposto e fatto approvare, in qualità di soggetto esercitante i diritti di socio di controllo, la nomina a Presidente del C.d.A. della società *inhouse*, ad un soggetto in quiescenza. L'antigiuridicità di tali condotte sarebbe da rinvenire nel diretto contrasto del conferimento dell'incarico in discorso, avente natura onerosa, con il divieto imposto dall'art. 5, c. 9,

d.l. n. 95/2012. L'elemento soggettivo è individuato nella colpa grave, legata alla evidente superficialità e noncuranza della normativa di riferimento, pur in presenza degli evidenti elementi anagrafici emergenti dal curriculum vitae del dott. XXXX. Alle condotte gravemente colpose in discorso è direttamente ricollegabile la conseguenza pregiudizievole per la società, consistente nell'erogazione del trattamento economico per un incarico che, in base alla legge, avrebbe dovuto avere natura gratuita. Nella quantificazione finale del pregiudizio, in sede di citazione, l'Organo requirente - tenendo conto delle osservazioni della convenuta - ha ridotto del 50 per cento la pretesa risarcitoria, valorizzando così le iniziative assunte dal XXXX, una volta compresa l'illegittimità della nomina, per porre fine celermente, con la revoca dell'incarico, ad una situazione *contra legem* foriera di danno all'erario. L'importo contestato in citazione assomma quindi ad euro 7.252,00; ad avviso del Requirente, peraltro, la pretesa creditoria non è messa in discussione dalla condanna - in sede civilistica - al pagamento dell'intera erogazione stipendiale, non essendosi allo stato perfezionata la restituzione pecuniaria giudizialmente statuita.

9. Con comparsa del 12.2.2024, depositata in pari data, si costituiva in giudizio la convenuta dott.ssa XXXX.

9.1. Nel merito, la memoria difensiva esclude il concorso della dott.ssa XXXX all'istruttoria sulle candidature pervenute in esito alla pubblicazione dell'avviso di selezione. Le candidature, come richiesto dall'avviso, sono state inviate all'indirizzo pec del Comune di XXXX. Ne consegue che la convenuta non avrebbe potuto avere contezza dell'età anagrafica e del collocamento in quiescenza in cui versava il dott. XXXX all'atto della nomina. Solo successivamente, il XXXX avrebbe preso contezza della condizione di inconferibilità, attivandosi prontamente per revocare l'incarico.

9.2. Richiama altresì la circostanza che il patrimonio della società risulta garantito per effetto della sentenza n. XXX/XXX del 19.1.XXX della Corte d'Appello di Roma - Sez. Lavoro che ha confermato la condanna del dott. XXXX alla restituzione della somma di euro 21.227,20. La statuizione giudiziale era stata peraltro già portata in esecuzione, senza sospensione a fronte dell'opposizione dell'esecutato.

9.3. Chiede quindi il rigetto dell'azione di danno

erariale attivata nei confronti della convenuta.

10. Con intervento adesivo dipendente del 27 febbraio 2024, la società XXXXX XXXXX, come rappresentata e difesa in epigrafe, chiedeva l'accoglimento integrale della domanda attorea.

11. All'odierna udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha insistito per la domanda risarcitoria, richiamando gli scritti versati in atti, in particolare nelle parti concernenti l'esame della condotta colpevole ascritta alla convenuta. Anche l'interveniente ha richiamato le conclusioni in atti. Per la difesa, l'Avv. Marciano ha fatto rinvio alla memoria di comparsa, precisando che proprio la scelta di selezionare i nominativi mediante procedura selettiva pubblica, rimessa agli uffici dell'Ente, esclude il coinvolgimento diretto della dott.ssa XXXX nell'esame delle candidature e nel mancato rilievo della causa di inconferibilità. Ribadisce l'impossibilità di reperire presso l'Ente comunale la documentazione attestante l'istruttoria condotta dagli uffici. Sostiene, inoltre, l'insussistenza del danno patrimoniale atteso l'avvio positivo dell'esecuzione della condanna restitutoria stabilita in sede civilistica. Al riguardo, deposita agli atti la dichiarazione positiva di terzo ai sensi dell'art.

547 c.p.c. dalla quale risulta l'impegno dell'INPS a trattenere in via cautelativa, in favore della società creditrice, l'importo di euro 754,37 mensili a decorrere da aprile 2024. Insiste, quindi, per il rigetto della domanda risarcitoria.

12. In esito alla discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità all'odierno esame attiene ad un'ipotesi di danno erariale presuntivamente cagionato dalla dott.ssa XXXXX XXXXX, in qualità di XXXX del Comune di XXXX, alla società partecipata *inhouse* XXXXX XXXXX. (di seguito anche XXXX S.p.a.), per il conferimento dell'incarico remunerato di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa realtà societaria ad un soggetto già in quiescenza, quindi in violazione del divieto disposto dall'art. 5, c. 9, d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.

2. Esaminata nel merito, ad avviso di questa Sezione, la domanda risarcitoria risulta fondata e merita parziale accoglimento, nei termini di seguito specificati. Ricorrono, infatti, tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale ossia: la

sussistenza del rapporto di servizio tra soggetti agenti ed ente pubblico, le condotte attive o omissive ascrivibili ai convenuti, il danno attuale e concreto sofferto dal soggetto pubblico, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, nonché l'elemento psicologico della colpa grave.

3. Quanto al primo elemento, la fattispecie di danno azionata riguarda la convenuta nella sua qualità di XXXX del Comune di XXXX; essa investe fatti occasionati dall'esercizio delle funzioni connesse a tale carica, da cui emerge un pregiudizio "obliquo" rivolto al patrimonio di una società *inhouse* del Comune, con natura sostanzialmente pubblicistica. Come, infatti, riconosciuto dalla Corte di cassazione (cfr. *ex multis* Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283/2013), i requisiti richiesti per la configurazione del sistema di *inhouse providing* e, in particolare, quello del controllo analogo, comportano che tali soggetti, pur possedendo la forma esteriore delle società, costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa completamente autonomi.

3.1. Non essendo possibile configurare un rapporto di

alterità tra l'ente pubblico partecipante e la società *in house* che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità. Da ciò discende che, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società *in house* è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all'ente pubblico.

3.2. Devono quindi ritenersi sussistenti sia il rapporto di servizio in capo al XXXX del Comune di XXXX sia la configurazione di un'ipotesi di danno al patrimonio di un soggetto pubblico, diretta emanazione del ridetto ente locale, elementi necessari ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti.

4. In merito all'elemento oggettivo delle condotte, le stesse trovano ampio riscontro nel quadro probatorio fornito dall'Organo requirente; esse consistono nell'aver proceduto a proporre e far approvare, nel corso dell'assemblea della XXXX S.p.a. in data 2.9.XXXX, la nomina a Presidente del C.d.A. del dott. XXXX (punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea), già in stato di quiescenza, e a fissarne contestualmente il trattamento economico

spettante, nell'importo di 14.013,60 euro (punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea). Agli atti risulta depositato il verbale della predetta assemblea da cui emerge il ruolo propulsivo e decisivo svolto dalla convenuta, la quale, in qualità di rappresentante dell'ente locale detentore della pressoché totalità delle azioni societarie, ha di fatto condizionato in modo determinante gli esiti assembleari.

5. L'antigiuridicità della decisione assembleare indotta dall'odierna convenuta risiede nel palese e diretto contrasto con quanto previsto dall'art. 5, c. 9, d.l. n. 95/2012. Tale disposizione, per quanto di rilievo in questa sede, recita: *"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o*

pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata".

5.1. La disposizione, con l'evidente finalità di contenimento della spesa pubblica e di supporto al ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, impone l'obbligo di gratuità, oltre a quello della durata annuale, per il conferimento di

incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti in quiescenza, quali requisiti per derogare al divieto generalizzato di attribuzione di incarichi a coloro che beneficiano di trattamenti pensionistici.

5.2. L'ambito applicativo della prescrizione normativa è ulteriormente chiarito dalla circolare n. 6/2014 della Presidenza del Consiglio dei ministri (par. 4), secondo la quale *"gli incarichi e le cariche rientranti tra i tipi vietati sono dunque vietati anche qualora siano conferiti presso enti e società controllati, anche indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche"*. Nello stesso senso si pone la successiva circolare n. 4/2015 della Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenziando che l'ambito di applicazione del divieto è più ampio rispetto al novero delle amministrazioni nominanti, in quanto comprende anche enti e società controllati dalle pubbliche amministrazioni.

5.3. Nella fattispecie di cui è causa, la nomina del dott. XXXX a Presidente del CdA della XXXX S.p.a., con contestuale attribuzione di un emolumento retributivo, integra una diretta violazione del quadro normativo sopra delineato, essendo l'incarico oneroso conferito indirettamente da una pubblica amministrazione (Comune di XXXX) per il tramite del

proprio rappresentante in sede di assemblea sociale (dott.ssa XXXX) e riguardando una posizione di vertice nella *governance* di una società *in house* del Comune stesso, quindi sottoposta a controllo analogo da parte di quest'ultimo. La nomina a titolo oneroso del dott. XXXX a Presidente del CdA della XXXX S.p.a., determinata dall'odierna convenuta deve ritenersi illegittima, potendo l'assegnazione della carica avvenire esclusivamente a titolo gratuito.

5.4. Il ruolo svolto dal XXXX XXXX in assemblea sociale ai fini della nomina contestata e l'illegittimità della decisione di attribuzione di un incarico a titolo oneroso ad un soggetto in quiescenza non sono peraltro oggetto di contestazione, con effetti ai sensi dell'art. 95 c.g.c., da parte della convenuta, le cui difese si appuntano esclusivamente sull'assenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo del danno.

6. Da ciò consegue che le somme erogate al dott. XXXX costituiscono danno erariale, causalmente riconducibile alla delibera assembleare illegittima del 2.9.XXXX ed imputabili alla dott.ssa XXXX nella misura del 90 per cento, atteso il contributo determinante alla relativa causazione in ragione del peso maggioritario della partecipazione del Comune di

XXXX. Il pregiudizio consiste nel sostenimento, da parte della XXXX S.p.a., di oneri indebiti per la remunerazione della carica di Presidente del relativo CdA, che avrebbe per legge dovuto assumere veste gratuita. Esso, pertanto, non richiede la prova di eventuali carenze nella prestazione resa dal dott. XXXX nell'esercizio delle funzioni assegnate, carenze che pure emergono dagli atti, in base a quanto desumibile dalla documentazione a corredo delle richieste di revoca formulate dalla stessa dott.ssa XXXX (cfr. nota del XXXX di XXXX del 5.11.2020 alla Giunta comunale, prot. XXXX/XXXX). Il danno contestato deve ritenersi concreto e attuale anche in esito alla sentenza definitiva del giudice ordinario che ha condannato, con sentenza del Tribunale di Velletri, Ruolo Generale n. XXXX/XXX, depositata in data 31 marzo XXXX, il dott. XXXX a restituire la somma ricevuta a titolo di compenso per l'incarico di Presidente del CdA dal 2.9.XXXX al 6.11.XXXX (euro 21.227,60 lordi), al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Per giurisprudenza consolidata l'attività di recupero da parte dell'amministrazione danneggiata non preclude l'esercizio dell'azione contabile, che è autonoma rispetto a giudizi eventualmente instaurati in altre sedi, in

considerazione dell'assenza di vincoli di pregiudizialità, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr. Corte conti, Sez. I App. n. 326/2020). La particolare natura della responsabilità contabile, caratterizzata da una *causa petendi* differente da quella dell'azione civilistica intentata dalla società pur se correlata ai medesimi fatti materiali (restitutoria degli indebiti pagamenti nei confronti del percipiente quest'ultima, risarcitoria nei confronti di un soggetto autore del danno la prima), esclude, in virtù del principio di separatezza e indipendenza funzionale dei giudizi, che l'esercizio da parte dell'Amministrazione danneggiata di un'azione autonoma in ambito civilistico comporti l'improcedibilità e/o improponibilità dell'azione di responsabilità ad iniziativa della Procura erariale (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28504/2017), fintantoché, come nel caso di specie (cfr. nota del dott. XXXXXXX del 24.9.2024, prot. XXXXX e memoria di comparsa della convenuta del 12.2.24) la pretesa risarcitoria azionata dal requirente non sia stata già integralmente ristorata per effetto della condanna del giudice ordinario (Corte conti, Sez. I App., n. 267/19). Sul punto, la documentazione depositata in udienza dalla difesa,

consistente nella dichiarazione positiva di terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. dalla quale risulta l'impegno dell'INPS a trattenere in via cautelativa, in favore della società creditrice, l'importo di euro 754,37 mensili a decorrere da aprile 2024, conferma, come rilevato dallo stesso Organo requirente, che allo stato il pregiudizio subito dalla società *in house* non è stato ancora rifiuto.

7. Quanto da ultimo all'elemento soggettivo, il Collegio ritiene che le condotte ascritte alla convenuta siano connotate da colpa grave. Quest'ultima, nella giurisprudenza della Corte dei conti, si configura, secondo la concezione normativa, come palese scostamento dallo standard professionale richiesto dalla natura dell'incarico. Essa si traduce nella violazione di norme di diritto e degli autovincoli amministrativi legata alla palese trascuratezza di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione alla situazione concreta.

7.1. Nel caso di specie, la convenuta ha omissso ogni

dovuto accertamento sulla candidatura proposta per la carica di Presidente del CdA, non accorgendosi dell'evidente causa di incompatibilità tra incarico remunerato e posizione in pensione del candidato prescelto. Dal curriculum vitae presentato era chiaramente desumibile la data di nascita del dott. XXXX e la circostanza che l'ultimo incarico di lavoro - prima del pensionamento - svolto presso il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX risalisse al 2016, come peraltro riconosciuto dalla stessa dott.ssa XXXX che, nella nota n. XXXX del 5.11.XXXX, successiva alla nomina, ha affermato come la situazione di collocamento in quiescenza *"risulta con evidenza dalla sua età anagrafica e dalle dichiarazioni sulle sue attività professionali pregresse"*, integrando tale circostanza *"la causa di inconferibilità di cui al comma 9 dell'art. 5 del D.l. 6 luglio 2012, n. 95"*.

7.2. Né può assumere rilevanza giustificativa rispetto alle omissioni dei dovuti e prudenti accertamenti quanto rappresentato dalla difesa della convenuta, secondo cui la selezione dei candidati e l'esame dei relativi requisiti fosse stato delegato e svolto dagli uffici comunali, escludendo ogni coinvolgimento del XXXX. In disparte la circostanza che tali affermazioni non sono corroborate da alcuna

documentazione probatoria comprovante l'effettivo svolgimento e gli esiti dell'istruttoria condotta dagli uffici in via propedeutica alla nomina, va rilevato come l'individuazione del destinatario dell'incarico di vertice del CdA della società controllata assume carattere fiduciario ed è rimessa al XXXX dell'Ente socio controllante; in tal senso, infatti, l'art. 9 TUSP attribuisce al XXXX l'esercizio dei diritti di socio nelle società a partecipazione pubblica. Ed infatti è stata la stessa dott.ssa XXXX a promuovere il conferimento della carica al dott. XXXX in sede assembleare affermando di aver condotto una *"approfondita analisi dei curricula presentati"* (cfr. verbale dell'assemblea sociale del 2.9.XXXX).

7.3. Va, inoltre, osservato che, nella fattispecie di cui è causa, a porsi in violazione della norma non è la fase di scelta del candidato, ma quella di contestuale attribuzione di un emolumento per la carica. Infatti, in base al tenore della norma richiamata, un soggetto in quiescenza, pur non potendo percepire emolumenti, poteva comunque essere legittimamente designato, sebbene l'espletamento dell'incarico dirigenziale o direttivo dovesse in tal caso essere fornito a titolo gratuito e per non più

di un'annualità (cfr. Corte conti, sez. Lombardia, n. 2/2024). È quindi nella scelta assembleare di riconoscere il trattamento economico al Presidente che trova configurazione la fattispecie antigiuridica frutto delle gravi omissioni di accertamento preliminare ad opera del XXXX proponente.

7.4. Parimenti, non esclude la colpevolezza, da valutarsi con riferimento alla condotta iniziale causativa del danno, la successiva azione intrapresa dal XXXX per revocare la nomina illegittima. Le condotte sopravvenute, tuttavia, sono state oggetto di considerazione da parte dell'Organo requirente, che nel libello introduttivo ha ritenuto di limitare la richiesta risarcitoria a euro 7.252,00, pari al 50 per cento di quanto inizialmente ascrivito alla convenuta (ossia il 90 per cento del totale delle somme erogate al Presidente del CdA). La decurtazione quantitativa dell'addebito proposta in citazione appare condivisibile, nel quadro del potere riduttivo riconosciuto al giudice contabile, valorizzando le circostanze oggettive successive alla delibera illegittima, che hanno visto la dott.ssa XXXX adoperarsi per rimuovere dalla carica il dott. XXXX, una volta riscontrata la causa di inconferibilità originaria.

7.5. Nella definizione del danno ascrivibile alla convenuta, questo Collegio ritiene che debba essere considerato il ruolo determinante svolto dal dott. XXXX, in qualità di diretto percipiente delle somme indebitamente corrisposte a titolo di remunerazione di un incarico che per legge avrebbe dovuto avere natura gratuita. A quest'ultimo che, pur nella consapevolezza del proprio stato di quiescenza, ha continuato a trattenere le erogazioni economiche non spettanti va addebitato un concorso paritario nella causazione del danno dedotto in citazione. Ne deriva che la quota di pregiudizio ascrivibile all'odierna convenuta deve essere parametrato al 50 per cento dell'importo richiesto in citazione.

8. In conclusione, la domanda risarcitoria nei confronti della convenuta dott.ssa XXXX va parzialmente accolta, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 3.626,00 (tremilaseicentoventisei,00) in favore di XXXXX XXXXX.; su detta somma, comprensiva di rivalutazione monetaria, sono dovuti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. Va da sé che, in sede esecutiva, dovrà tenersi conto di quanto rimborsato dal dott. XXXX in attuazione della

sentenza di condanna del giudice ordinario e dell'esito positivo del pignoramento presso terzi, stante l'identità di fondo del fatto generatore tra debito restitutorio e risarcitorio, sicché l'esecuzione nei confronti dell'odierna convenuta potrà avvenire nei limiti di quanto non recuperato dal dott. XXXX.

9. Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate a carico del convenuto, come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità in epigrafe accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna XXXXX XXXXX, come in atti generalizzata, al pagamento della somma di euro 3.626,00 in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.a.; su detta somma, già comprensiva di rivalutazione, sono dovuti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Condanna, altresì, la dott.ssa XXXXX XXXXX al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano a cura della Segreteria della Sezione, con separata

nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, c. 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di tutti i soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Angelo Maria Quaglini

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 10 luglio 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 185,18 (centottantacinque/18).

Il Dirigente

Dott.ssa Luciana Troccoli

F. to digitalmente

